



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
II TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**

**ORDINE
AVVOCATI
BUSTO ARSIZIO**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO

**ADDENDUM AL PROTOCOLLO CONDIVISO SULL'UTILIZZO DEL
PORTALE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO (PDP)**

Tra il Procuratore della Repubblica facente funzioni ed il MAGRIF dott.ssa Martina MELITA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio, il Responsabile della Commissione Affari penali presso il Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio e il Referente per l'Informatica presso il Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

A) PREMESSA NORMATIVA

Visto il Protocollo condiviso sull'utilizzo del Portale per il deposito degli atti penali (PDP) e sull'impiego della nuova PEC stipulato in data 16 novembre 2020;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28.10.2020, e convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176;

Visto in particolare l'articolo 24, comma 2, del citato decreto-legge, che – introducendo il Portale per il Deposito degli Atti Penali – stabiliva altresì che «*con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1*»;

Visto il Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 16 in data 21.01.2021, che indica ulteriori atti i quali devono essere depositati esclusivamente mediante il Portale per il Deposito degli Atti Penali;

Visto il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia del 05 febbraio 2021 m-dg.DOG07.05/02/2021.0001076.ID;

A) DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE

1. Si stabilisce che, a far data **dal 15 febbraio 2021**, gli Avvocati dovranno depositare esclusivamente mediante il Portale del Processo Penale Telematico (PDP), i seguenti ulteriori atti:

- a) Istanza di opposizione all'archiviazione indicata nell'articolo 410, cpp;
 - b) Denuncia di cui all'articolo 333, cpp;
 - c) Querela di cui all'articolo 336, cpp, e relativa procura speciale;
 - d) Nomina del difensore e la rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107, cpp
2. Il deposito dei suddetti atti dovrà avvenire **esclusivamente tramite il Portale** del Processo Penale Telematico. Il che implica che gli atti indicati nel punto che precede non possono più essere depositati mediante la PEC depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it. Dopo avere effettuato le operazioni di inserimento dei dati, di caricamento e di invio degli atti sul Portale, il sistema genera la ricevuta, come indicato dall'articolo 7, comma 2, del provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia del 05 febbraio 2021 m-dg.DOG07.05/02/2021.0001076.ID. Si raccomanda, pertanto, ai difensori di astenersi dal reiterare il deposito degli stessi atti anche a mezzo posta elettronica certificata o ordinaria o in altri modi, per non complicare l'attività degli Uffici di Segreteria della Procura della Repubblica e per evitare che il doppio o triplo deposito generi l'iscrizione di doppioni del medesimo procedimento penale.
 3. Il deposito nel Portale delle nomine dei difensori, delle revoche e rinunce ai mandati difensivi potrà avvenire sino a quando il fascicolo resti nella disponibilità della Procura. Se, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio, di citazione diretta, di decreto penale di condanna, di archiviazione, di trasmissione di istanza concordata di applicazione pena, di trasmissione per competenza, etc., il procedimento risulta essere stato trasmesso ad altro Ufficio (GIP, Tribunale, altra Procura della Repubblica, etc.), il deposito dell'atto verrà "rifiutato" dal personale amministrativo della Procura con specifica motivazione del tipo: "atto trasmesso al GIP, al Tribunale, alla Procura di _____, etc."; motivazione visionabile mediante consultazione del Portale, visualizzando lo stato di elaborazione del deposito. In tale caso, l'atto difensivo dovrà essere depositato regolarmente presso l'Autorità Giudiziaria competente.
 4. Gli atti di denuncia, querela, e di nomina del difensore firmati dai clienti, non essendo "nativi digitali" dovranno essere depositati sul Portale con le seguenti modalità: il difensore depositerà quale atto principale la denuncia, querela e la nomina in formato nativo PDF (non scansione) con l'apposizione del sua firma digitale, senza, quindi, la firma del cliente, ed inserirà, quindi, come allegato, lo stesso atto scansionato con la firma grafica del cliente e la propria firma digitale.
 5. Gli atti di denuncia e di querela, aventi ad oggetto le ipotesi di reato individuate dalla Legge n. 60 del 19 luglio 2019 (cd. "Codice Rosso"), dovranno necessariamente contenere, nella denominazione del file PDF e nell'intestazione dell'atto, la dicitura "CODICE ROSSO", in modo da segnalare l'urgenza agli Uffici di Procura. A tale proposito, si rammenta che le ipotesi di reato in questione sono esclusivamente le seguenti:

- art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi);
- art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p. (Violenza sessuale);
- art. 609 quater c.p. (Atti sessuali con minorenne);
- art. 609 quinquies c.p. (Corruzione di minorenne);
- art. 609 octies c.p. (Violenza sessuale di gruppo);
- art. 612 bis c.p. (Atti persecutori);
- art. 612 ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti);
- art. 582 c.p. e art. 583 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e art. 577, primo comma, numero 1, e secondo comma c.p. (Lesioni personali commesse in ambito familiare).

Inoltre, sempre con riferimento alle denunce o querele per reati contemplati nel c.d. "Codice Rosso", il campo "descrizione" che appare nel Portale dal lato degli avvocati deve essere utilizzato per indicare il titolo del reato, preceduto dalla dicitura "CODICE ROSSO".

6. In caso di denunce- querele che contengano richieste di sequestro o di altre misure cautelari, il difensore inserirà nel campo "descrizione" il titolo di reato, preceduto dalla dicitura: "SEQUESTRO".
7. Se il deposito della denuncia-querela mediante il Portale del Processo Penale Telematico è materialmente impossibile (es. a causa di un prolungato malfunzionamento del sistema informatico), e si versa nell'ipotesi di prossima scadenza del termine di cui all'articolo 124, comma 1, cp, purché tale impossibilità risulti documentata, l'invio della denuncia-querela stessa potrà eccezionalmente avvenire utilizzando l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it, senza procedere al successivo deposito dell'atto anche sul Portale, al fine di evitare che il doppio deposito generi l'iscrizione di un doppio fascicolo penale.
8. In caso di imminenza della scadenza del termine per il deposito dell'istanza di opposizione all'archiviazione di cui all'articolo 410, cpp, e di prolungato malfunzionamento del sistema informatico, purché tale impossibilità risulti documentata, l'invio del predetto atto difensivo potrà eccezionalmente avvenire utilizzando l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it, procedendo, altresì, all'immediato deposito dell'atto anche sul Portale, non appena cessi la causa dell'impedimento.

Busto Arsizio, 08 febbraio 2021.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Avv. Angelo PROSERPIO



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.

Det. Giuseppe Di Amico



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
II TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**

ORDINE
AVVOCATI
BUSTO ARSIZIO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO

**PROTOCOLLO CONDIVISO SULL'UTILIZZO DEL PORTALE PER IL
DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI (PDP) E SULL'IMPIEGO DELLA
NUOVA PEC depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it.**

Tra il Procuratore della Repubblica ed il MAGRIF della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio, il Responsabile della Commissione Affari penali presso il Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio e il Referente per l'Informatica presso il Consiglio dell'Ordine di Busto Arsizio,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

A) PREMESSA NORMATIVA

Vista la nota del Direttore Generale del DGSIA del Ministero della Giustizia del 11.05.2020 m_dg.DOG07.11/05/2020.0005477.ID, contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415- bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12- quater.1 dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020 n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28;

vista la nota del Direttore Generale del DGSIA del Ministero della Giustizia del 12.05.2020 n. 16417.U di prot., avente ad oggetto: "*Sistema della Cognizione Penale (SICP)- Portale Deposito atti Penali (PDP). Procedura per il riconoscimento del valore legale ai sensi del D.L. 30 aprile 2020 n. 28*";

visto il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28.10.2020, ed in particolare l'articolo 24;

vista la nota del Direttore Generale del DGSIA del Ministero della Giustizia del 09.11.2020 m_dg.DOG07.09/11/2020.0010791.ID, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto- legge 28 ottobre 2020 n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e delle ulteriori modalità di invio;

premesso che l'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, intitolato. "*Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e*

istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", attua una distinzione fondamentale tra il deposito telematico degli atti post- 415- bis, cpp, ed il deposito telematico degli atti ante- 415- bis.

rilevato che, **per quanto riguarda gli atti post 415- bis**, e cioè le memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, cpp, il comma 1 del predetto articolo 24 prevede che, sino alla scadenza del termine dello stato di emergenza a cause della pandemia da COVID-19 fissato per il momento al 31 gennaio 2021, il deposito dei citati atti da parte del difensore presso gli uffici delle Procure della Repubblica avvenga, **esclusivamente, mediante il portale del processo penale telematico** individuato con provvedimento del Direttore Generale del DGSIA del Ministero della Giustizia, e con le modalità indicata in tale decreto, e che: *"il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento"*. Il comma 2 dell'articolo 24 stabilisce, inoltre, che: *"con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1"*, mentre il comma 3 dispone: *"Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore Generale dei servizi informativi automatizzati"*. Da ultimo, il comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 prevede: *"Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge"*. **Da ora in poi, gli atti dei difensori post 415-bis dovranno essere, quindi, depositati esclusivamente tramite il Portale Deposito degli atti Penali (PDP), e non più tramite PEC.**

Per depositare gli atti post 415-bis, i difensori si interfacciano con il Portale Deposito atti Penali (PDP), mentre gli operatori amministrativi della Procura possono disporre di due nuove funzioni di Re.Ge.WEB/SICP.

rilevato, inoltre, che, per quanto riguarda gli atti ante 415-bis, ovvero gli atti depositati dai difensori in corso di indagini preliminari e prima della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il comma 4 dell'articolo 24 del decreto- legge 28 ottobre 2020 n. 137, stabilisce, sempre durante il periodo emergenziale, che: *"Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 ... è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio"*. Il successivo comma 5 statuisce, inoltre: *"ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto*

fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio". A tale proposito, va aggiunto che, con nota del Direttore Generale del DGSIA del Ministero della Giustizia del 09.11.2020 m dg.DOG07.09/11/2020.0010791.ID, è stata assegnata alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio la nuova casella di posta elettronica certificata: depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it.

B) DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE

1) Disposizioni relative all'utilizzo del portale del deposito degli atti penali (PDP):

- 1.1. **A partire dal 19 novembre 2020**, sarà attivo il **Portale del Deposito degli Atti Penali (PDP)**. Secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge del 28 ottobre 2020 n. 137, i depositi di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, e, più in generale, degli atti, memorie, richieste ed istanze successive alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis, dovranno avvenire solo ed esclusivamente mediante il Portale Deposito atti Penali.
- 1.2. Per gli Avvocati il PDP è accessibile dal sito web www.pst.giustizia.it, previa autenticazione con Smart Card.
- 1.3. Ai fini del corretto funzionamento del Portale, l'atto deve essere inserito in formato *PDF* (nativo *PDF* o convertito), deve essere firmato esclusivamente con firma digitale o firma elettronica qualificata, per la quale è necessario essere in possesso della relativa Smart Card.
- 1.4. Prima di effettuare il deposito, il difensore dovrà verificare di essere in possesso delle seguenti informazioni da inserire nell'intestazione dell'atto che intende depositare:
 - a) Numero di RGNR/Mod. 21 del procedimento penale;
 - b) Nome del Magistrato titolare del procedimento penale.
- 1.5. Perché la ricezione dell'atto sia corretta, il difensore deve redigere l'atto da depositare con intestazione schematica e priva di abbreviazioni, come da esempio che segue:

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BUSTO ARSIZIO
SOSTITUTO PROCURATORE DOTTOR/DOTTORESSA XXXX XXXX
PROCEDIMENTO PENALE N. XXXX R.G.N.R.

- 1.6. Per potere effettuare il deposito di memorie, documenti, richieste, l'Avvocato deve preliminarmente effettuare il deposito della nomina difensiva fiduciaria.
- 1.7. In caso di nomina del difensore- di ufficio o di fiducia- già presente agli atti del procedimento penale ma non ancora visualizzabile, è necessario che l'Avvocato solleciti comunque l'inserimento (da parte del personale amministrativo della Procura) della nomina nel sistema telematico SICP, mediante l'apposita funzione "SOLLECITO NOMINA" presente sul Portale www.pst.giustizia.it. Soltanto a seguito di tale adempimento (associazione del difensore al procedimento penale ed all'indagato) sarà possibile procedere al deposito delle memorie, istanze, documenti, richieste.
- 1.8. Al momento dell'avvenuto deposito della nomina difensiva e/o degli atti difensivi, l'applicativo rilascerà una ricevuta di deposito. Il deposito si intende effettuato alla data di rilascio della ricevuta di deposito, a prescindere dal momento di effettiva accettazione da parte dell'addetto di Segreteria (che potrà sempre essere monitorato mediante consultazione del Portale, visualizzando lo stato di elaborazione del deposito).
- 1.9. Il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, potrà avvenire sino a quando il fascicolo resti nella disponibilità della Procura. Se, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio, di citazione diretta, di decreto penale di condanna, di archiviazione, di trasmissione di istanza concordata di applicazione pena, di trasmissione per competenza, etc., gli atti risultano essere stati trasmessi ad altro Ufficio (GIP, Tribunale, altra Procura della Repubblica, etc.), il deposito dell'atto verrà "rifiutato" dal personale amministrativo della Procura con specifica motivazione del tipo: "atto trasmesso al GIP, al Tribunale, alla Procura di _____, etc."; motivazione visionabile mediante consultazione del Portale, visualizzando lo stato di elaborazione del deposito. In tale caso, l'atto difensivo dovrà essere depositato regolarmente presso l'Autorità Giudiziaria competente.
- 1.10. Per facilitare le operazioni di deposito in questa prima fase di utilizzo del PDP, i difensori dovranno, contestualmente al deposito sul Portale, inviare una *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica del Segretario del PM a cui l'atto stesso è diretto, per avvertire dell'avvenuto deposito dell'atto sul Portale e per coordinarsi in caso di "rifiuto" del deposito da parte dell'Ufficio di Procura.
- 1.11. Si riporta qui di seguito l'elenco aggiornato degli indirizzi di posta elettronica ordinaria e dei recapiti telefonici dei Segretari dei PM da contattare:

MAGISTRATI	SEGRETERIA	PEO	TELEFONO N.
D'AMICO Giuseppe	DAL DEGAN Anna	anna.daldegan@giustizia.it ufficiopmdamico.procuratobustoarsizio@giustizia.it	0331.650379/323
BRUSA Stefania	VENUTI Gabriella	gabriella.venuti@giustizia.it ufficiopmbrusa.procura.bustoarsizio@giustizia.it	0331.650258/289
CALCATERA Nadia Alessandra	SAVARESE Antonella	antonella.savarese@giustizia.it ufficiopmcalcaterra.procura.bustoarsizio@giustizia.it	0331.650267/346
CARAMORE Ciro Vittorio	DAL DEGAN Anna	anna.daldegan@giustizia.it ufficiopmcaramore.procura.bustoarsizio@giustizia.it	0331.650379/323
DE FILIPPO Massimo	BONGINI Cristina	cristina.bongini@giustizia.it ufficiopmdefilippo.procura.bustoarsizio@giustizia.it	0331.650264/343
INCARDON A Rossella	ZAPPALA' Graziella	graziella.zappala@giustizia.it ufficiopmincardona.procura.bustoarsizio@giustizia.it	0331.650212/344
LAFIANDRA Carlo Alberto	ZAPPALA' Graziella	graziella.zappala@giustizia.it	0331.650212/344
MELITA Martina	SAUNA Valentina	valentina.sauna@giustizia.it ufficiopmmelita.procura.bustoarsizio@giustizia.it	0331.650243/219
MOLTENI Susanna	ARAGONA Massimo	massimo.aragona@giustizia.it ufficiopmmolteni.procura.bustoarsizio@giustizia.it	0331.650333/374
PAROLA Francesca	GANGI Mariella	mariella.gangi@giustizia.it ufficiopmparola.procura.bustoarsizio@giustizia.it	0331.650265
SALVATORE E Flavia	DI MATTEO Marina	marina.dimatteo@giustizia.it ufficiopmsalvatore.procura.bustoarsizio@giustizia.it	0331.650263/357

1.12. Il Procuratore della Repubblica si impegna a disporre ed a verificare che il personale della Procura di Busto Arsizio provveda tempestivamente a: associare i nominativi dei Difensori ai relativi indagati e procedimenti penali; accettare o rifiutare nel sistema informatico le memorie, istanze, documenti, richieste di cui all'articolo 415-bis, comma 3, cpp.

1.13. Se il deposito dell'atto difensivo mediante Portale del Deposito degli atti Penali è materialmente impossibile (es. a causa di un prolungato malfunzionamento del sistema informatico), purché tale impossibilità risulti documentata, l'invio degli atti difensivo potrà eccezionalmente avvenire utilizzando l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it, meglio disciplinata nella seconda parte del presente protocollo, procedendo, altresì, all'immediato deposito dell'atto anche sul PDP, non appena cessi la causa dell'impedimento.

**2) Disposizioni relative all'utilizzo del nuovo indirizzo PEC:
depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it**

2.1. Con nota del Direttore Generale del DGSIA del Ministero della Giustizia del 09.11.2020 m_dg.DOG07.09/11/2020.0010791.ID, è stata assegnata alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio la nuova casella di posta elettronica certificata: depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it.

2.2. La sopra indicata PEC sarà operativa **dal 23 novembre 2020**.

2.3. Si precisa che all'indirizzo PEC depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it dovranno essere inviati soltanto gli atti difensivi (memorie, documenti, richieste ed istanze) antecedenti alla notifica dell'avviso ex articolo 415-bis del codice di procedura penale, in quanto per gli atti difensivi previsti dall'articolo 415-bis, comma 3, cpp, il deposito, come si è specificato nella prima parte del presente protocollo, dovrà avvenire, esclusivamente, mediante il Portale PDP. In caso di invio degli atti difensivi di cui all'articolo 415-bis, comma 3, cpp, alla predetta PEC, il deposito degli stessi non verrà ritenuto valido.

2.4. Non è consentito il deposito sulla predetta casella PEC da parte dei privati, di atti di denuncia, querela o esposti, non potendosi ritenere accertata la provenienza degli stessi.

2.5. Il Difensore può depositare sulla predetta casella PEC, per conto del suo assistito e previa allegazione della nomina difensiva, atti di denuncia, querela ed esposti.

2.6. In caso di denunce, querele ed esposti, aventi ad oggetto le ipotesi di reato individuate dalla Legge 19 luglio 2019 n. 60 (c.d. "CODICE ROSSO), il Difensore dovrà indicare, sia nell'oggetto della PEC sia nell'intestazione dell'atto, la dicitura: "CODICE ROSSO". A tale proposito, si rammenta che le ipotesi di reato contemplate dal "CODICE ROSSO" sono esclusivamente le seguenti:

- **art. 572 c.p.** (Maltrattamenti contro familiari e conviventi);
- **art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p.** (Violenza sessuale);
- **art. 609 quater c.p.** (Atti sessuali con minorenne);
- **art. 609 quinquies c.p.** (Corruzione di minorenne);
- **art. 609 octies c.p.** (Violenza sessuale di gruppo);
- **art. 612 bis c.p.** (Atti persecutori);

- art. 612 ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti);
- art. 582 c.p. e art. 583 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e art. 577, primo comma, numero 1, e secondo comma c.p. (Lesioni personali commesse in ambito familiare).

2.7. Se si tratta di atto difensivo relativo ad un procedimento penale già iscritto, il Difensore deve indicare chiaramente sia nell'oggetto della PEC sia nell'intestazione dell'atto, il numero di RGNR, il nominativo del PM titolare del procedimento penale, e la tipologia dell'atto (ad esempio: memoria difensiva, istanza di patteggiamento, nomina fiduciaria, istanza di dissequestro, etc.).

2.8. Quando non conosce il numero di RGNR ed il nominativo del PM assegnatario del procedimento penale, il Difensore potrà ricavare tali dati inviando una *e-mail* o telefonando al personale addetto all'Ufficio Ricezione Atti della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, come evidenziato nella seguente tabella:

Nominativo operatore della Ricezione Atti	Telefono n.	Indirizzo mail
Dott.ssa SGANGA Caterina	0331.650284	caterina.sganga@giustizia.it
Assistente GALLAZZI Isabella	0331.650266	isabella.gallazzi@giustizia.it
Assistente FABIANI Regina	0331.650292	regina.fabiani@giustizia.it

2.9. Se si tratta di richiesta o istanza relativa alla esecuzione penale, il Difensore dovrà inviare l'atto **contestualmente** sia all'indirizzo PEC depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it, sia all'indirizzo pec dedicato esecuzioni.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it.

Busto Arsizio, 16.11.2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Avv. Angelo PROSERPIO



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Giuseppe D'Amico

